



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 3379 / 2014

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI CUI AGLI ARTT. 26 E 208 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PRESENTATO DALLA SOCIETA' VENETA RAW MATERIAL S.R.L. RELATIVO AL RECUPERO DI RIFIUTI COSTITUITI DA CENERI DI PIRITE IN VIA BASTIETTE A MIRA.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l’art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta provinciale n. 230 del 29.12.2010;

Visti:

- i. Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che reca “Norme in materia ambientale”, ed in particolare: il titolo III della parte II che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale; il capo IV del titolo I della parte IV che disciplina le “autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti; la parte III recante disciplina della tutela delle acque dall’inquinamento;
- ii. l’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o impianto;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, art. 6, comma 1, lettera b) a norma del quale compete alle province del Veneto l’approvazione dei progetti relativi a impianti per il recupero di rifiuti speciali di cui al D.lgs 152/006 e ss.mm.ii.;
- iv. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
- v. la Deliberazione della Giunta provinciale n° 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonchè il decreto della Presidente della

Provincia di Venezia n. 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione.

- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”.
- vii. la D.G.R.V. del 10 ottobre 2006 n. 3173 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”.
- viii. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Visto che:

- ix. la L.R. n. 3/2000 integra e modifica la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 recante “Norme per la tutela dell’ambiente”;
- x. la L.R. n. 20/2007 ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- xi. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xii. la D.G.R.V. n. 346 del 19.03.2013 come modificata dalla D.G.R.V. 1347 del 28.07.2014, detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xiii. con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22;
- xiv. con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs.n. 22/1997;

Visti inoltre:

- i. il D.M. 30.07.1999 inerente “Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia”;
- ii. la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e ss.mm.ii recante “Norme per la tutela dell’ambiente”;
- iii. la deliberazione del Consiglio della Regione Veneto 5 novembre 2009, n.107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iv. l’allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;
- v. l’articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
- vi. l’art 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che detta criteri generali per l’autorizzazione preventiva agli scarichi;
- vii. l’articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- viii. il D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- ix. la circolare della direzione generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 6 del 19 marzo 2010

Dato atto che in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto:

- x. l'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prescrive: "un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: (...).
La procedura di regolamentazione per l'adozione dei criteri di cui sopra volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale è individuata nell'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19.11.2008;
In accordo con l'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008, sono stati ad oggi adottati criteri unicamente con i Regolamenti Ue 333/2011/Ue per ferro, acciaio ed alluminio, Ue 1179/2012/Ue per il vetro, ed in ultimo Ue 715/2013/Ue per il rame;
- xi. il medesimo art. 6 della citata Direttiva prevede altresì che, in assenza di criteri a livello comunitario, gli Stati Membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile, notificando tali decisioni alla Commissione Europea in conformità alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;
- xii. l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede allo scopo l'emanazione di decreti ministeriali per l'adozione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e stabilisce che, nelle more dell'adozione dei suddetti decreti ministeriali, si applichino le disposizioni di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i., DM 161/2002 e all'art. 9 bis lett. a) e b) del decreto 172 del 2008;
- xiii. l'art. 9 bis del DL 6/11/ 2008, n. 172, prevede alla lettera a) che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- xiv. l'applicazione del sopra citato articolo 9bis resta tuttavia subordinata all'individuazione delle modalità di assolvimento dell'obbligo di notifica preventiva della decisione alla Commissione Europea in conformità alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, attualmente non definite nell'ambito dei procedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs- 152/2006 e s.m.i. ;
- xv. il D.M 05.02.1998 contiene norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi ed in particolare che l'attività di recupero delle ceneri di pirite è prevista al paragrafo 13.18bis dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 05/02/1998, che definisce le caratteristiche che devono possedere le ceneri per l'impiego in cementifici;

Dato inoltre atto che

- i. con nota protocollo n. 48140 del 11.06.2014 la Provincia di Venezia ha chiesto al Ministero dell'Ambiente dei chiarimenti in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto delle ceneri di pirite;
- ii. con nota protocollo n. 53055 del 25.06.2014 la Provincia ha inviato al Ministero dell'Ambiente la documentazione integrativa trasmessa dalla Veneta Raw Material s.r.l. in merito all'utilizzo delle ceneri di pirite al di fuori delle condizioni previste dal D.M 05.02.1998 chiedendo allo stesso di esprimere il proprio parere nell'ambito della conferenza dei servizi prevista in data 16.07.2014;
- iii. con nota protocollo n. 28279 del 28.10.2014, il Ministero dell'Ambiente ha risposto alla richiesta di chiarimenti confermando che la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della Direttiva 2008/98 e del D.lgs 152/2006 art. 184-ter può avvenire in mancanza di iniziative della Commissione U.E., solo con regolamento adottato dallo Stato, ai sensi dell'art. 17 della Legge 400 del 1998, previa idonea e approfondita istruttoria tecnica dalle competenti amministrazioni centrali. Lo schema di regolamento, poi deve essere preventivamente notificato alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE e può entrare in vigore solo dopo l'eventuale parere favorevole della Commissione medesima, decorso il periodo di cosiddetto “stand still”;

- iv. la cessazione della qualifica di rifiuto costituito dalle ceneri di pirite da lungo tempo depositate presso il sito di Via Bastiette a Mira non è dunque applicabile tramite i regolamenti comunitari e nazionali vigenti se non entro i limiti del DM 5.02.1998;

Diversamente deve essere attivata la separata procedura di notifica di cui ai richiamati art. 184-ter del DLg 152/2006 e art. 6 della Direttiva 98/2008;

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n 104414 del 04.12.2013 e perfezionata con nota protocollo n. 2566 del 14.01.2014 con cui la società Veneta Raw Material S.r.l., con sede legale in Viale Fiume 6, comune di Este chiede l'attivazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e la contestuale approvazione del progetto per la l'attività di recupero di rifiuti costituiti da ceneri di pirite, in comune di MIRA.

Constato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi, è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7, lettera za) e che pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di verifica VIA di cui all'art.20 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;
- ii. la società Veneta Raw Material s.r.l. ha chiesto in maniera volontaria l'attivazione della procedura di VIA e contestuale approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- iii. è comunque possibile l'espletamento della procedura di VIA e contestuale approvazione del progetto qualora richiesto in modo volontario dalla società proponente;

Dato atto in merito agli aspetti di natura paesaggistica che:

- i. Con nota protocollo n 13630 del 19.02.2014 è stato chiesto il parere di compatibilità paesaggistica;
- ii. Con nota acquisita agli atti con protocollo n. 58208 del 10.07.2014 è pervenuto il parere favorevole della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto prot. n. 10766 del 01.07.2014;
- iii. la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza-Sezione di Treviso (ex Servizio Forestale di Treviso e Venezia) con nota protocollo n. 295330 del 10.07.2014, acquisita agli atti con protocollo n. 58290 del 10.07.2014, evidenzia che l'intervento non ricade in area tutelata ai sensi del R.D 326/29 relativo al vincolo Idrogeologico e in area a bosco ai sensi della L.R n. 52/78;

Dato atto che in merito al procedimento di VIA e contestuale approvazione del progetto di recupero rifiuti:

- i. con nota protocollo n. 110873 del 23.12.13 è stato richiesto alla ditta di perfezionare l'istanza;
- ii. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 2566 del 14.01.2014 la società Veneta Raw Material Srl ha trasmesso le integrazioni alla documentazione comunicando anche il deposito del progetto nel Comune interessato nonché la data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 fissata per il giorno 15.01.2014. Da tale data decorrono i termini del procedimento.
- iii. con nota protocollo n. 6829 del 28.01.2014 è stato richiesto il parere all'Osservatorio rifiuti ARPAV in merito all'indispensabilità dell'impianto ai sensi dell'art.16 comma 2 della L.R. n. 11/2010 "*Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2010*";
- iv. con nota protocollo n. 13123 del 06.02.2014 ARPAV Treviso ha trasmesso il parere favorevole in merito all'indispensabilità del progetto;
- v. con delibera di Consiglio provinciale n. 18/2014 del 02.04.2014 è stata accertata l'indispensabilità dell'impianto ai sensi dell'art.16 comma 2 della L.R- 11/2010;
- vi. il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono stati presentati al pubblico il giorno 28.01.2014

- vii. in data 10.04.2014 si è tenuta una riunione tecnica con la ditta, di cui al verbale protocollo n. 34472 del 28.04.2014, dal quale emerge che:
- gli interventi necessari alla messa in sicurezza ed emergenza possono procedere in maniera disgiunta dal progetto di recupero rifiuti e viene invitata la ditta ad avviare le procedure per la messa in sicurezza ed emergenza prima della conferenza dei servizi prevista per il giorno 23.04.2014;
 - si ritiene opportuno spostare lo scarico dell'impianto mobile di trattamento dal canale Seriola, utilizzato per scopi irrigui, al fossato che corre parallelamente alla statale Romea interessando l'ANAS per il rilascio della concessione idraulica;
 - in merito all'attuazione di sistemi di protezione della falda la ditta risponde che potrà valutarne le opportunità in base alle risultanze delle analisi delle acque di falda in corso di esecuzione;
 - la realizzazione della platea verrà inserita ad integrazione della pratica regionale di MISE del 2011.
- viii. con nota del 22.04.2014, acquisita agli atti con protocollo n. 36736 del 06.05.2014, la società Veneta Raw Material s.r.l. ha comunicato di dare corso ad una serie di interventi di messa in sicurezza ed emergenza integrando il progetto con la tav. n. 4a "sezioni esemplificative" e tav. 5 rev. 1 "Area di impianto con l'indicazione del punto di scarico delle acque depurate in uscita dall'impianto di depurazione".
- ix. in data 23.04.2014 si è svolta la conferenza dei servizi, di cui al verbale n. 43013 del 26.05.2014, in cui è emersa la necessità di richiedere integrazioni al progetto e allo studio d'impatto ambientale;
- x. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 46136 del 05.06.2014 il sig. Pivotto ha trasmesso le proprie osservazioni al progetto e allo studio d'impatto ambientale;
- xi. con nota n. 53319 del 26/06/14 la ULSS 13 ha risposto per gli aspetti sanitari alle osservazioni del Sig Pivotto acquisita agli atti con protocollo n. 53342 del 26.06.2014;
- xii. con nota protocollo n. 45999 del 05.06.2014 la provincia di Venezia ha chiesto integrazioni in merito al progetto e allo studio d'impatto ambientale presentato riservandosi di concludere il procedimento entro 90 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni richieste;
- xiii. con nota protocollo n. 50929 e 50931 del 19.06.2014 la società Veneta Raw Material s.r.l. ha inviato le integrazioni richieste;
- xiv. con nota protocollo n. 54446 del 01.07.2014 la Provincia di Venezia ha rilasciato il nulla osta allo scarico del depuratore relativo agli interventi di messa in sicurezza ed emergenza del deposito delle ceneri di pirite a seguito della nota inviata dalla ditta, acquisita con protocollo n. 49733 del 17.06.2014, contenente gli esiti delle prove effettuate in laboratorio per il trattamento delle acque;
- xv. con nota protocollo n. 59430 del 15.07.2014 è stato acquisito il parere negativo di ANAS in merito al posizionamento dello scarico lungo il fossato parallelo alla S.S Romea;
- xvi. con nota, acquisita agli atti con protocollo n. 57912 del 09.07.2014, ARPAV ha trasmesso gli esiti del monitoraggio delle acque sotterranee richiesto dalla provincia di Venezia con nota protocollo n. 32388 del 08.04.2013;
- xvii. In data 16.07.2014 si è svolta la conferenza dei servizi istruttoria, di cui al verbale protocollo n. 67406 del 12.08.2014, in cui sono stati illustrati: le osservazioni pervenute al progetto, il parere negativo di ANAS in merito allo spostamento dello scarico e gli esiti del monitoraggio delle acque di falda;
- xviii. Con nota acquisita agli atti con protocollo n. 65310 del 05.08.2014 la società Veneta Raw Material ha comunicato lo spostamento dello scarico del depuratore nel fossato retrostante la casa del guardiano come proposto in sede di conferenza dei servizi del 16.07.2014 di cui al verbale n. 67406 del 12.08.2014;
- xix. Con determina protocollo n. 72514 del 04.09.2014 è stata disposta la proroga del procedimento in ragione dei cambiamenti intervenuti nel corso dell'iter istruttorio e degli esiti delle analisi sulle acque di falda effettuate da Arpav.

- xx. la Commissione V.I.A. provinciale ha svolto un'istruttoria in merito alle osservazioni pervenute riportata nel parere allegato al presente provvedimento;
- xxi. nell'ambito della procedura di VIA è stata valutata positivamente la relazione di Screening per l'incidenza Ambientale, relativa all'intervento in parola;
- xxii. in data 29.10.2014 si è svolta la conferenza dei servizi decisoria di cui al verbale protocollo n. 96171 del 18.11.2014 che ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente provvedimento;

Acquisiti agli atti i pareri e le autorizzazioni formulati dai seguenti enti:

- i. Vigili del Fuoco: parere favorevole n. 1873 del 27.01.2014 acquisito agli atti con protocollo n. 6884 del 28.01.2014;
- ii. Azienda U.L.S.S 13: pareri protocollo n. 85174 del 27.10.2014 e protocollo n. 92389 del 05.11.2014;
- iii. Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto: parere favorevole trasmesso con nota protocollo n. 10766 del 01.07.2014 in merito alla compatibilità paesaggistica acquisito con protocollo n. 58208 del 10.07.2014 ai sensi del D.lgs n. 42/2004;
- iv. Parere del consorzio di bonifica prot. 3826/SMB del 22.06.2011 e prot. n. 12660 del 31.07.2014 in merito agli aspetti idraulici acquisito agli atti con protocollo n. 65295 del 05.08.2014;
- v. Comune di Mira: autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune di Mira con protocollo n. 6409 del 25.02.2014 acquisita agli atti con protocollo n. 89151 del 27.10.2014.
- vi. Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza-Sezione di Treviso (ex Servizio Forestale di Treviso e Venezia) con nota protocollo n. 295330 del 10.07.2014, acquisita agli atti con protocollo n. 58290 del 10.07.2014, evidenzia che l'intervento non ricade in area tutelata ai sensi del R.D 326/29 relativo al vincolo Idrogeologico e in area a bosco ai sensi della L.R n. 52/78;

Ritenuto di fare proprio:

- i. il parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla commissione VIA in data 22.10.2014 ed acquisito agli atti della Provincia con prot. n. 93275 del 07.11.2014 allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Il parere della Commissione VIA contiene anche adeguata istruttoria sulla richiesta di approvazione del progetto di recupero di rifiuti.
- ii. Le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del di cui all'art.25 c.3 e dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della L. 241/9, acquisito agli atti con protocollo n. 96171 del 18.11.2014 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Ritenuto di stabilire il massimale della garanzia finanziaria prevista ai sensi del DLgs. 152/2006 art 208 in misura adeguata, in caso di inadempienza, alla realizzazione da parte della Pubblica Amministrazione gli interventi atti a mettere e mantenere il sito in condizioni di sicurezza, quantificata in base al costo stimato di tali interventi ed in ragione del relativo rischio ambientale connesso alle condizioni ed esercizio del deposito di rifiuti costituiti da ceneri di pirite.

DETERMINA

- 1. Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole e, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e contestualmente si:**
 - a. **approva il progetto** presentato dalla ditta Veneta Raw Material s.r.l così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA, acquisita agli atti con prot. n. 104414 del 04.12.2013 e perfezionata con nota protocollo n. 2566 del 14.01.2014, e successivamente integrato, relativo al recupero di rifiuti costituiti da ceneri di pirite depositate presso il sito di via Bastiette Mira per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 93275 del 07.11.2014, ai sensi degli artt. 208 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 23-25 della L.R 3/2000;

- b. autorizza la V.R.M. s.r.l. alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di aggettamento e di quelle provenienti dal dilavamento delle aree.**
- c. autorizza la V.R.M. s.r.l. allo scarico** nel fossato antistante la casa del guardiano come da nota protocollo n. 65310 del 05.08.2014;
- d. autorizza la V.R.M. s.r.l. alle emissioni diffuse** ai sensi del D.lgs 152/2006 art. 269 comma 2 provenienti dalle attività esercitate in impianto;

con le seguenti **prescrizioni**:

relative alla gestione dell'area e delle attività di "coltivazione" e al monitoraggio ambientale

- 1.1 L'attività di recupero di rifiuti costituiti da ceneri di pirite potrà iniziare solamente dopo la conclusione delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza comunicate ai sensi dell'art 242 del D.lgs 152/06 consistenti nella riprofilatura dei fossi perimetrali, con relativo confinamento e impermeabilizzazione delle sponde mediante capping, nello svuotamento delle acque contenute nelle vasche e nei "laghetti" con trattamento delle stesse presso l'impianto mobile dedicato e la preparazione delle aree.
- 1.2 In particolare dovrà essere comunicata con **10 giorni di anticipo** la data di inizio lavori alla Direzione Regionale per i beni paesaggistici ed architettonici del Veneto e alla Soprintendenza.
- 1.3 All'avvio dell'attività di recupero delle ceneri di pirite dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio freaticometrico, secondo modalità e cronoprogramma concordati preventivamente con ARPAV. Dovrà, inoltre, essere chiaramente indicata la finestratura dei piezometri e il livello della falda superficiale e profonda.
I piezometri dovranno comunque essere realizzati con caratteristiche idonee sia al campionamento, sia all'eventuale emungimento.
Gli esiti del monitoraggio freaticometrico dovranno essere trasmessi ad ARPAV e Provincia a mezzo PEC.
L'attività di rimozione delle ceneri di pirite dovrà iniziare dalla fase 2A con la rimozione del cumulo 2 (tavola 3 di progetto) dove sono presenti le ceneri di pirite già ora prive di copertura. Successivamente, a seguito degli esiti del monitoraggio freaticometrico, si potrà procedere con l'infissione delle palancole per lo scavo sotto piano campagna.
- 1.4 Qualora dagli esiti dell'indagine freaticometrica fosse necessario rivedere il numero ed il posizionamento dei piezometri già presenti nell'area, dovrà essere presentata a questa Provincia una nuova planimetria contenente la rete piezometrica aggiornata concordata con ARPAV.
- 1.5 Nella gestione delle attività di recupero delle ceneri di pirite all'interno di ogni sublotto dovrà essere sempre garantita la copertura tramite teli impermeabili al termine di ogni giornata lavorativa, tenuto conto che la stessa area in lavorazione dovrà avere una superficie compatibile con la possibilità di stendimento dei teli in tempi rapidi, in caso di avverse condizioni meteo, durante le quali le attività di cantiere andranno sospese.
- 1.6 Tenuto conto che la superficie dei sublotti potrà essere anche di 9.200 m², in caso di forti precipitazioni, avendo raggiunto la totale copertura con teli impermeabili, dovrà essere garantito il trattenimento del volume completo, senza appunto la possibilità alcuna aliquota di infiltrazione. Tenuto conto di una parziale disponibilità in volume delle vasche di stoccaggio, dovrà essere adeguatamente dimensionato il sistema di rilancio verso le stesse, oltre che calcolato il volume che potrà essere garantito dagli avvallamenti o fossati da realizzare sul perimetro del sublotto, che comunque, per superfici come sopra specificato, non dovranno essere inferiori a 500 m³.
- 1.7 A conclusione della lavorazione di ogni sublotto confinante con la S.S. Romea, a distanza concordata con ANAS, dovrà essere ripristinata la barriera vegetale mediante la piantumazione di una siepe arborea-arbustiva pluristratificata di essenze autoctone tipiche degli ambienti pianiziali da realizzare in accordo con il comune di Mira.

- 1.8 Le date di campionamento del fondo e delle pareti esterne di scavo di ciascun sublotto dovranno essere concordate con ARPAV.
I parametri da analizzare sui terreni di fondo scavo e delle pareti dovrà essere previsto comunque anche il cobalto, oltre a quelli indicati nel progetto.
- 1.9 Qualora a seguito delle analisi del fondo scavo o della parete emerga una non conformità relativamente ai terreni insaturi si dovrà procedere con lo scavo fino al raggiungimento della conformità, prima del suo ritombamento. Qualora la non conformità sia riscontrata sul terreno saturo si dovrà procedere al ritombamento del lotto attivando nel contempo le procedure di cui agli art. 242 del D.lgs 152/06.
- 1.10 Qualora dalle analisi di fondo scavo e delle pareti emergessero degli scostamenti significativi dei valori rappresentativi delle singole porzioni d'area si dovrà procedere in accordo con ARPAV ad infittire la maglia di campionamento.
- 1.11 Il terreno di scotico non conforme ai limiti di colonna A tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06, non potrà essere riutilizzato in loco e dovrà essere gestito come rifiuto secondo le modalità di cui all'art.183 c.1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006.
In alternativa prima della coltivazione di ogni singolo sublotto potrà essere presentato un piano di utilizzo di cui al D.M. 161/2012.
- 1.12 Le terre necessarie per il ritombamento degli scavi dovranno avere caratteristiche conformi ai limiti di colonna A tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06.
- 1.13 La ditta dovrà effettuare durante la coltivazione del sublotto più vicino ai recettori, delle campagne di rilevamento acustico nelle fasi di lavorazioni che coinvolgono il maggior numero di mezzi e nella posa e recupero delle palancolate. Qualora venisse riscontrato il superamento dei limiti normativi dovranno essere adottate misure atte a riportare le emissioni ed immissioni nei limiti normativi. In merito alle vibrazioni prodotte dall'infissione delle palancole dovrà essere preventivamente valutata la possibile interferenza con edifici e manufatti nell'intorno del sito, dandone esito nella documentazione di cantiere.
- 1.14 La ditta dovrà attuare il piano di monitoraggio di cui allegato A secondo modalità concordate con ARPAV.
- 1.15 Gli esiti del piano di monitoraggio di cui al punto 1.14 dovranno essere trasmessi annualmente a questa Provincia e ad ARPAV a mezzo PEC. Gli esiti delle analisi effettuate prima dell'inizio dell'attività di recupero dovranno essere trasmessi a questa Provincia ed ARPAV **entro 60 giorni** dalla loro conclusione.

relative alla gestione dei rifiuti

- 1.16 La Veneta Raw Material S.r.l. è autorizzata allo svolgimento delle seguenti operazioni esclusivamente sui rifiuti costituiti da ceneri di pirite già presenti nel sito in oggetto:
- R13 messa in riserva in attesa di trattamento di rifiuti codificati con CER 010308;
 - R5: recupero di rifiuti costituiti da ceneri di pirite codificati con CER 010308, mediante analisi chimiche, dezollatura, vagliatura e miscelazione con le modalità indicate al punto 13.18bis dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 05/02/1998, per l'ottenimento di prodotti di recupero aventi le caratteristiche di cui al medesimo punto 13.18.bis 3.
- fino alla completa rimozione delle ceneri di pirite ivi depositate, per un quantitativo stimato pari a circa 806.900 tonnellate, da svolgersi nelle aree identificate nella planimetria allegata;
- 1.17 Le ceneri di pirite potranno cessare la loro qualifica di rifiuto con il rispetto delle caratteristiche di cui al punto 13.18 bis (punto 3) dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M 05.02.1998.
Tale conformità può essere ottenuta anche mediante la miscelazione tra ceneri non pericolose al fine di raggiungere le caratteristiche commerciali desiderate, con riferimento ai soli parametri Fe2O3, SiO2, Al2O3, CaO, MgO. I singoli lotti sottoposti a miscelazione dovranno avere volume massimo pari a 1.000 m³, essere preventivamente analizzati ed avere i parametri di S e As già conformi ai limiti previsti dal D.M 05.02.1998 (S<6%; As<0,09%).

- 1.18 La destinazione delle ceneri di pirite al fine del loro ciclo di recupero dovrà essere costituita da soli cementifici, secondo quanto previsto dal D.M 05.02.1998 allegato 1 suballegato 1 paragrafo 13.18 bis.
- 1.19 Le ceneri che dopo le operazioni di recupero dovessero essere non conformi a quanto previsto dal DM 05.02.1998 dovranno essere allontanate come rifiuti. In attesa dell'allontanamento, dovranno essere stoccate con le modalità di cui all'art.183 c. 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006.
- 1.20 Per la cessazione della qualifica di rifiuto delle ceneri con caratteristiche e destinazioni diverse da quelle stabilite dal D.M 05.02.1998 e s.m.i. la ditta dovrà attivare la procedura di notifica di cui all'art. 6 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo presso le autorità competenti.
- 1.21 La Ditta al fine di stabilire il massimale delle garanzie finanziarie dovrà presentare, **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento prevista ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 sul sito web della Provincia di Venezia, ad integrazione delle informazioni già presentate in sede di conferenza dei servizi sui costi, una stima dei costi di risagomatura dell'area e copertura mediante capping con prestazioni equivalenti a quelle previste dal D.lgs. 36/2003 che attualmente non sono presenti nel progetto presentato. Le garanzie potranno comunque avere svincoli parziali per stato di avanzamento dei lavori.
- 1.22 Fatto salvo quanto stabilito nella Relazione Tecnica, come modificata o integrata dal presente provvedimento, **entro 30 giorni** dal ricevimento del medesimo, la ditta deve presentare un documento denominato "Piano di Gestione Operativa e Piano di Controllo" nel quale rappresentare tutte le procedure di dettaglio volte a consentire la tracciabilità dei rifiuti dal loro asporto dal deposito fino alla cessazione o allontanamento; in particolare dovranno esserne evidenziate la provenienza, caratterizzazione, miscelazione, stoccaggio, verifica dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto o per l'avvio ad altro impianto autorizzato.
- 1.23 La Ditta, **con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista** per l'avvio dell'impianto, deve prestare le garanzie finanziarie ai sensi del DLgs 152/2006, LR 3/2000, DGRV n. 346/2013 e s.m.i.. La fideiussione deve essere prestata mediante contratto obbligatoriamente conforme al fac-simile di cui all'allegato B alla DGRV 346/2013. L'importo sarà calcolato in base a quanto comunicato in ottemperanza al punto n° 1.21, previo assenso di questa Provincia. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione. Dovrà inoltre essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento per l'importo di € **3.000.000,00= (tre milioni,00)**.
- 1.24 L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte della Provincia di Venezia, della fideiussione prestata, alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:
- dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
 - collaudo delle aree di stoccaggio previste e necessarie per l'avvio dell'esercizio (baie di stoccaggio in calcestruzzo e piazzola di stoccaggio di terreno di scotico);
 - data di avvio dell'impianto;
 - il nominativo del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/20.
 - Piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo cronoprogramma.
Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo dovranno essere comunicate a questa Provincia ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia con congruo anticipo.
 - autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità.
- 1.25 Le aree di stoccaggio denominate "area di deposito di terreno di scotico" e "area impianto recupero provvisoria" che necessitano di essere realizzate successivamente all'avvio dei lavori per l'asportazione delle

ceneri dovranno essere sottoposte a collaudo prima del loro utilizzo e i relativi esiti inviati alla Provincia di Venezia.

1.26 Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio, allegando il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000.

1.27 I quantitativi di cenere, divisi per lotti, previsti da trattare sono riportati nella seguente tabella:

Lotto	sublotto	Estensione (mq) Circa	Quantità (t)	Volumi
0	-	6.400	31.680	18.000
A	A1	7.600	87.120	49.500
	A2	6.700	120.560	68.500
	A3	7.000	119.680	68.000
	A4	5.500	69.520	39.500
	A5	5.400	18.480	10.500
B	B1	5.800	57.200	32.500
	B2	6.200	39.600	22.500
C	C1	3.400	44.000	25.000
	C2	9.900	91.520	52.000
	C3	3.900	37.840	21.500
D	D1	3.600	37.840	21.500
	D2	5.100	48.400	27.500
V	-	2.200	6.160	3.500
Totale		78.700	809.600	460.000

1.28 La quantità massima stoccabile di ceneri di pirite, la quantità giornaliera e annua trattabile nei diversi anni di attività è definita nella seguente tabella:

Anno	Quantità stoccabile (R13)		Quantità trattabile (t)	
	t	mc	giornaliera	annua
dal 1 al 3	4.000	2.272	200	40.000
dal 4 al 6	6.000	3.409	300	60.000
dal 7 in poi	9.000	5.114	450	90.000

1.29 I rifiuti prodotti dall'impianto sono identificati con i seguenti codici CER:

170503*/04 terreni non conformi provenienti dagli scavi

010307*/08 Ceneri di pirite non conformi

190205*/06 Fanghi provenienti dall'impianto di depurazione

Rifiuti provenienti dalla vagliatura delle ceneri da classificare secondo la normativa vigente

1.30 L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

1.31 I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.

- 1.32 La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
- 1.33 Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione.
- 1.34 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 1.35 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti da avviare alle lavorazioni autorizzate non dovranno superare i 365 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino il sottotitolo di provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza.
- 1.36 I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- 1.37 Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 1.38 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 1.39 Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- 1.40 Dovrà essere **comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- 1.41 Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 1.42 Dovrà **essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- 1.43 Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, deve essere trasmessa a questa Provincia dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato.
- 1.44 La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima.
- 1.45 Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di presa in carico, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

- 1.46 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 1.47 La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e della viabilità interna e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 1.48 In caso di chiusura definitiva dell'impianto anticipata rispetto alla completa coltivazione del deposito e ripristino dei luoghi dovranno essere attuati gli interventi necessari a mettere e mantenere il sito in condizioni di sicurezza.
- 1.49 I locali per gli addetti ai lavori dovranno possedere i requisiti indicati nella nota ULSS 13 prot. 3.4/87842 del 04.11.2014 e previsti dalla norme igienico sanitarie.
- 1.50 E' fatto obbligo alla ditta di rispettare, inoltre, le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere;
 - dovrà essere lasciata indenne la Provincia di Venezia da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'attività di gestione di rifiuti dell'impianto;
 - dovranno essere rispettati e/o indennizzati i diritti e gli interessi in qualunque modo preesistenti o acquisiti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata;
- 1.51 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Mira e all'A.R.P.A.V., Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.

riferite all'impianto di depurazione dei reflui e allo scarico

- 1.52 Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A – sezioni-sezioni 1,2 e 4 allegata al decreto interministeriale 30.07.1999.
- 1.53 La Ditta è tenuta ad installare, prima dell'attivazione dello scarico, a monte del pozzetto di ispezione dell'impianto di trattamento un misuratore/registratore di portata in continuo, e un pozzetto di campionamento posto a valle dello scarico dell'impianto, fornito di idonea chiusura, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo.
- 1.54 Entro 30 giorni** dall'avvio delle operazioni di recupero, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, mediante il metodo medio composito sulle tre ore, con prelievi effettuati ad intervalli di tempo non superiori a 20' dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosfati, fosforo totale, solfati, cloruri, solidi sospesi totali, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, idrocarburi totali, rame, ferro, zinco, alluminio, nichel, manganese, cobalto, cadmio, arsenico, cromo totale e Saggio di tossicità. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.
- 1.55 I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova dovranno essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs n. 152/2006.
- 1.56 I fanghi prodotti e gli eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento dell'impianto di depurazione dei reflui dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
- 1.57 La ditta dovrà adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento.

- 1.58 Tutte le acque di dilavamento delle aree impermeabilizzate non trattate non dovranno venire a contatto con terreno, ceneri e acque contaminate prima di poter essere scaricate nei fossati perimetrali esterni.
- 1.59 La Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica, qualora intenda prevedere un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle qui autorizzate. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

riferite alle emissioni diffuse

- 1.60 Durante le fasi di lavorazione, per contenere la dispersione delle polveri dovrà essere garantita la bagnatura dei cumuli scoperti mediante idonei sistemi di nebulizzazione e dovrà essere presente presso l'impianto un sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi operativi.
- 1.61 Eventuali cumuli di rifiuti abbancati per la loro caratterizzazione devono essere tenuti coperti da teli in modo da impedire la dispersione delle polveri.
- 1.62 Dovrà essere nebulizzato con acqua il suolo di transito dei mezzi di trasporto, in entrata e uscita.
- 1.63 I mezzi in uscita dal sito devono essere sottoposti a lavaggio delle ruote per evitare il trascinamento delle polveri.
2. Di **non assoggettare a valutazione d'incidenza** appropriata il progetto in parola relativo all'attività di recupero rifiuti costituiti da ceneri di pirite da svolgersi in via Bastiette in comune di Mira, acquisito agli atti con protocollo con prot. n 104414 del 04.12.2013 e successivamente integrato.
3. Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale depositata agli atti si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, laddove non in contrasto con il presente provvedimento.
4. L'inosservanza alle prescrizioni impartite al punto 1 del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 29 del D.lgs 152/06 e s.m.i..
5. La violazione delle prescrizioni impartite comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge, previste nelle parti II, III, IV, V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
6. L'avvio dei lavori previsti dal progetto propedeutici alla coltivazione del deposito deve avvenire entro 1 anno dalla data del presente provvedimento salvo proroga preventivamente richiesta.
7. Ai sensi dell'art. 26 c.6, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, si stabilisce in 13 anni il termine per il completamento dello stesso. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Provincia su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
8. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
9. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze di VVF in materia di prevenzione incendi e delle ULSS in materia di ambienti di lavoro e di agibilità dell'opera.
10. Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'estratto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cura della ditta Veneta Raw Material s.r.l. con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Copia dell'estratto, con evidenziata la data di pubblicazione sul BUR dovrà essere inviata a questa provincia **entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.**
11. Il termine della conclusione del procedimento pari a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii., al netto delle sospensioni previste per legge e a seguito

della proroga determinata con provvedimento n° 72514 del 04.09.2014 è intervenuto il 17.11.2014. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.

12. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
13. Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Veneta Raw Material s.r.l. e trasmesso al Comune di Mira, alla Regione del Veneto-Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale-, al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, al Ministero dei Beni Culturali -Direzione Regionale per il Paesaggio e Beni culturali-, all' ULSS 13, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Osservatorio dei Rifiuti, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
14. Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente